

CONVENZIONE

TRA

IL TRIBUNALE DI UDINE

E

L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI UDINE

- Il Tribunale di Udine in persona del Presidente Dott. Paolo Corder;
- il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine in persona del Presidente Dott. Alberto Maria Camilotti,

premessso

- a) che la legge professionale (art. 12 del D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla tenuta degli Albi professionali e alla vigilanza sull'esercizio della professione;
- b) che la Sezione Civile I del Tribunale di Udine, competente, fra l'altro, per i procedimenti in tema di tutela e di amministrazione di sostegno, ha in carico, oramai, oltre cinquemila procedimenti per amministrazioni di sostegno e tutela, con peraltro una crescita progressiva delle pendenze, dovuta, per un verso, al notevole successo dell'istituto introdotto nell'ordinamento con la legge nr. 6/2004 e, per altro verso, al fatto che tali procedure, di regola, si chiudono solo con il decesso del beneficiario, così che, essendo il saldo fra procedimenti aperti e chiusi normalmente squilibrato a favore dei primi, si verifica un fisiologico aumento delle procedure della cui gestione debbono quotidianamente occuparsi i magistrati della Sezione;
- c) che uno degli incumbenti più delicati e, ad un tempo, più complessi, tenuto anche conto delle competenze professionali dei magistrati, togati ed onorari, che sono addetti alla Sezione, è il controllo sui rendiconti della gestione patrimoniale, che gli amministratori di sostegno debbono annualmente presentare al giudice tutelare, muniti della documentazione giustificativa delle singole poste inserite nei rendiconti medesimi;
- d) che essendo svolta l'attività di amministratore di sostegno, spesso, non già da soggetti professionali (commercialisti, avvocati) ma da privati cittadini, familiari delle persone beneficiarie, generalmente privi di qualsiasi competenza in materia giuridica e contabile, sovente anche la rendicontazione di gestioni relativamente semplici pone non pochi problemi in sede di controllo;



- e) che tanto la collaborazione nel controllo dei rendiconti quanto l'assistenza nella redazione degli stessi appartengono alla specifica professionalità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- f) che il Tribunale di Udine ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono interessati e disponibili ad avviare una stabile collaborazione per fornire, da un lato, ai magistrati uno stabile e qualificato supporto tecnico per l'attività di controllo dei rendiconti e per offrire all'utenza non professionale assistenza nella redazione dei rendiconti periodici e finali e degli inventari di inizio gestione;
- g) che è altresì interesse comune del Tribunale di Udine e del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili meglio disciplinare la collaborazione connessa agli incarichi per lo svolgimento delle attività di collaborazione con il giudice tutelare nella revisione e controllo dei rendiconti periodici e finali e degli inventari depositati da amministratori di sostegno e tutori e di assistenza a questi ultimi nella redazione di tali documenti;
- h) che tali rapporti possono essere disciplinati nei termini di cui alla presente convenzione, di cui formano parte integrante le premesse che precedono.

Tutto ciò premesso. si conviene quanto segue.

ART. 1

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'elenco formato con le modalità di cui all'art. 2, in prosieguo indicato anche come elenco, sono ammessi a svolgere le attività di collaborazione con il giudice tutelare nella revisione e controllo dei rendiconti periodici e finali e degli inventari depositati da amministratori di sostegno e tutori e di assistenza a questi ultimi nella redazione di tali documenti, prestando la loro attività, come meglio sotto precisato all'art. 4, presso il Tribunale di Udine, con l'impegno del professionista a garantire l'effettiva partecipazione all'attività per il numero di ore da concordare con ogni professionista ed indicativamente determinabile in quattro ore settimanali per ciascuno, a settimane alternate e per un totale complessivo di otto ore mensili, secondo i turni di presenza che, una volta acquisite le disponibilità dei professionisti interessati e formato l'elenco sopra detto, saranno predisposti per un periodo semestrale e successivamente rinnovati con la medesima cadenza temporale.

ART. 2

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'albo di Udine che intendano svolgere l'attività di cui all'art. 1 presso l'Ufficio Giudiziario devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando eventuali, ulteriori titoli aventi maggiore attinenza alle particolari caratteristiche dell'attività stessa [pregresse esperienze professionali, indirizzo di specializzazione, eventuali pubblicazioni, partecipazione ad incontri di studio o convegni]; la domanda dovrà essere altresì corredata dalle certificazioni, rilasciate in data non anteriore a novanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, comprovanti l'assenza di precedenti penali e carichi pendenti, oltre al possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35 d.lgs. nr. 165/2001. Il professionista che chiederà



l'iscrizione all'elenco dovrà inoltre documentare di avere, al momento della presentazione della domanda, idonee assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile professionale e dovrà sottoscrivere l'impegno a rinnovarle a propria cura e spese, senza soluzione di continuità, fino a che perdurerà la sua iscrizione in detto elenco.

ART.3

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - previa valutazione congiunta delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e previo eventuale colloquio informativo con il professionista che abbia richiesto la propria iscrizione- proporrà al Presidente del Tribunale di Udine i nominativi dei professionisti ritenuti idonei per essere inseriti nell'elenco sopra detto.

ART.4

L'attività dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti nel predetto elenco si svolgerà unicamente in locali resi temporaneamente disponibili presso il Tribunale di Udine, sui documenti in formato cartaceo messi a loro disposizione dagli interessati che richiederanno la loro assistenza per la redazione di rendiconti od inventari o dalla cancelleria, su disposizione dei giudici tutelari che si avvarranno della loro collaborazione per le attività di revisione e controllo di rendiconti ed inventari.

In nessun caso e per nessun motivo tali documenti ed i fascicoli dei vari procedimenti, la cui consultazione sarà stata autorizzata dal giudice tutelare richiedente la collaborazione nell'attività di revisione e controllo, potranno essere asportati dai locali del Tribunale di Udine; gli stessi potranno invece essere riprodotti con qualunque mezzo e su qualunque supporto da parte del professionista incaricato delle verifiche.

ART. 5

Le attività previste dalla presente convenzione:

- 1) non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- 2) non determineranno la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, con l'Amministrazione della Giustizia;
- 3) saranno svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti nell'elenco solo previa sottoscrizione, al momento della loro ammissione in detto elenco, di un impegno di riservatezza e di osservanza del segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite presso gli uffici della Sezione Civile I del Tribunale di Udine ed in ordine agli atti e documenti di cui prenderanno conoscenza nello svolgimento delle attività per le quali sarà stata deliberata la loro ammissione in tale elenco;
- 4) non comporteranno l'utilizzo di apparecchiature informatiche di proprietà dell'Amministrazione della Giustizia, né l'accesso a reti informatiche dell'Amministrazione con apparecchiature di proprietà privata.

ART. 6

La collaborazione con i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di cui al menzionato elenco potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale di Udine per

sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista ovvero per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco, nonché, su indicazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per motivi inerenti la disciplina della professione.

ART. 7

Fermo restando che l'attività prestata in base alla presente convenzione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della Giustizia, come specificato all'art. 5, né per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si conviene che al Dottore Commercialista ed Esperto Contabile che svolga, rispettivamente, le attività di collaborazione con il giudice e tutelare nella revisione e controllo di rendiconti ed inventari e di assistenza agli amministratori di sostegno e tutori nella redazione di tali documenti, potrà essere riconosciuto esclusivamente un rimborso spese a carico della persona beneficiaria o tutelata, come da tabella allegata (allegato 1), quale onere della procedura.

ART. 8

Il testo della presente convenzione e della tabella allegata, nonché, una volta formato, il citato elenco, sarà reso pubblico sul sito del Tribunale di Udine e su quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine ed in forma cartacea presso gli sportelli di volontari per la A.D.S. sparsi nel territorio di competenza del Tribunale di Udine, nonché presso la cancelleria di volontaria giurisdizione del medesimo Tribunale di Udine.

ART. 9

La presente Convenzione ha effetto dalla data sotto indicata per la durata di un anno e si rinnoverà ad ogni scadenza annuale se non disdettata da una delle due parti con preavviso di almeno sessanta giorni.

Udine, 28 aprile 2017

Tribunale di Udine


(Il Presidente)

Dott. Paolo Corder

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine

Il Presidente

Dott. Alberto Maria Camiloti



Allegato 1

Tabella dei Rimborsi Spese (Art. 7 Convenzione)

Il Dottore Commercialista che presta la propria attività ai sensi dell'art. 1 della Convenzione riceverà un rimborso spese per ogni fascicolo esaminato.

Il rimborso verrà chiesto dal professionista all'amministratore di sostegno e da quest'ultimo liquidato, intendendosi già autorizzato dal Giudice Tutelare sulla base della presente convenzione.

Patrimonio Reddittuale (*)	Rimborso Spese
Da 0 a 30.000,00 Euro	Euro 100,00 oltre accessori di legge
Da Euro 30.001,00 ad Euro 100.000,00	Euro 200,00 oltre accessori di legge
Da Euro 100.001,00 ad Euro 500.000,00	Euro 300,00 oltre accessori di legge
Da Euro 500.001,00 in su	0,075% del patrimonio reddituale oltre accessori di legge

(*) si precisa che nel calcolo del patrimonio complessivo andranno considerati anche i secondi immobili di proprietà dei beneficiari non locati facendo riferimento all'ipotetico valore locatizio indicato dall'Agenzia del Territorio

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the professional or administrator mentioned in the text.